

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1953

(3^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	25, 26, 27, 29
CADORNA, <i>relatore</i>	23, 24, 25, 27, 28
CORNAGGIA MEDICI	28, 29
MESSE	24, 27, 28
PALERMO	25, 27, 28, 29

La riunione ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bruna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Martini Ferdinando, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Sono presenti, inoltre, i senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi, in sostituzione dei senatori Colombi, Farina e Secchia, a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa, Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Granzotto Basso è in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Nella riunione precedente siamo giunti alla approvazione dell'articolo 20. Do lettura, pertanto, degli articoli successivi:

Sezione IV. — *Aspettativa.*

Art. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dall'a disposizione per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- d) motivi privati;
- e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nei caso di cui alla lettera *d*) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino allo esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

(È approvato).

Art. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni del quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(È approvato).

Art. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
(È approvato).

Art. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

(È approvato).

Art. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanza-

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a RIUNIONE (23 ottobre 1953)

mento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purchè idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

(È approvato)

Art. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

(È approvato).

Sezione V. — *Sospensione dall'impiego.*

Art. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

(È approvato).

Art. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

CADORNA, *relatore.* Propongo la soppressione, nel terzo comma dell'articolo, delle parole « ordinanza o ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti l'intero articolo 29 desidero sottoporre alla Commissione una questione di cui sono a conoscenza, per la esperienza che ho fatto quale Presidente del Tribunale militare supremo. A volte il Tribunale militare supremo annulla una sentenza con rinvio a un altro Tribunale militare. Ne consegue che vi sono procedimenti che si prolungano nel tempo. Gli ufficiali sottoposti alla misura della sospensione precauzionale possono restare in questa posizione anche per quattro o cinque anni, in attesa dell'esito definitivo del processo, e continuano ad occupare il posto in organico a tutti gli effetti, bloccando la carriera di coloro che seguono in ruolo.

Ciò porta gravi inconvenienti, specie in ruoli ristretti, come il ruolo automobilistico e quello tecnico di alcune armi, ruoli nei quali il regolare avanzamento è impedito da questa situazione. Sottopongo tale situazione alla Commissione, perchè possa valutare se non sia il caso di stabilire un termine entro il quale, se il processo non è definito, l'ufficiale viene messo a disposizione o fuori organico; il che non impedirebbe di riporlo nella sua sede di anzianità nel caso di esito favorevole del processo.

MESSE. Faccio osservare che nel caso di assoluzione completa questo ufficiale verrebbe poi a rioccupare il suo posto. Potrà se mai essere collocato fuori organico. Comunque ritengo si tratti di casi sporadici e pertanto non apporterei alcuna modifica, anche perchè questi posti occupati da ufficiali fuori organico verrebbero presi da altri ufficiali e, rientrando i primi, sarebbe necessario riassorbirli.

PRESIDENTE. Ho fatto questo rilievo pensando ad un caso particolare, cioè ai tenenti colonnelli di un ruolo di servizi che ebbero ed hanno la carriera bloccata, perchè colonnelli sottoposti a procedimento penale con sospensione dall'impiego per qualche anno hanno loro precluso l'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. Non sono favorevole ad alcuna modifica, anche nella considerazione che il caso richiamato dall'onorevole Presidente si riferisce, indubbiamente, ad un momento eccezionale.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 29 con la modifica approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

(È approvato).

Art. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'esecuzione della pena.

(È approvato).

Art. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

(È approvato).

PALERMO. Chiedo che sia accantonata la discussione dell'articolo 33 e, conseguentemente, dell'articolo 34. Infatti il punto e), che si riferisce alla cessazione dal servizio permanente d'autorità, e il punto f), che si riferisce alla cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali, investono questioni di notevole complessità e darebbero luogo a molte discussioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sezione II. — Cessazione dal servizio permanente per età.

Art. 35.

L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a RIUNIONE (23 ottobre 1953)

di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Resta inteso, che le tabelle, cui fa riferimento il primo comma dello articolo, saranno discusse e votate a parte; quindi, l'approvazione dell'articolo non preclude l'esame della questione dei limiti di età.

PALERMO. Nel primo comma di questo articolo si fa riferimento alla idoneità. Chi accerta tale idoneità? Se essa è accertata da un'apposita commissione, penso che una esplicita menzione in questo senso dovrebbe essere inserita alla fine del primo comma.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiarire al senatore Palermo che non v'è altra possibilità di accertare l'idoneità se non attraverso una apposita Commissione. Non vi è, quindi, una ragione sostanziale che osti all'accettazione di un emendamento che il senatore Palermo volesse proporre. Ma una simile dizione andrebbe, poi, inserita in tutte le disposizioni che regolano la materia, altrimenti una eventuale mancanza potrebbe far dare a quelle disposizioni una diversa interpretazione.

PALERMO. Non insisto nel mio punto di vista.

Vorrei anche osservare che in questo articolo si sarebbe dovuto parlare degli ufficiali riassunti nell'Esercito; e in tale eventualità dovremmo occuparci dei mutilati di guerra, perchè gli ufficiali riassunti in base a questa disposizione, avrebbero la stessa posizione degli ufficiali in congedo.

MESSE. Ma per i mutilati non si può parlare di idoneità fisica. I mutilati potranno essere

riassunti, e mi auguro che lo siano, ma con una disposizione speciale.

PALERMO. La posizione di questi ufficiali riassunti, ai quali viene attribuita la stessa posizione degli ufficiali in congedo, non risulta da nulla.

CADORNA, *relatore*. Ne accenna la tabella n. 1 in nota. In quella sede si provvederà a regolare la loro posizione.

PALERMO. Abbiamo attualmente ufficiali in questa posizione?

CADORNA, *relatore*. Ne abbiamo all'incirca una sessantina ad esaurimento, perchè il ruolo relativo è stato abolito.

PALERMO. Poichè nella passata riunione l'onorevole Ministro della difesa ha dichiarato di essere favorevole alla riassunzione degli ufficiali mutilati di guerra, vorrei sapere in quale ruolo essi saranno collocati.

CADORNA, *relatore*. La questione sarà trattata allorchè verranno in discussione le norme transitorie.

PALERMO. Resta allora inteso che la questione degli ufficiali mutilati di guerra sarà trattata nelle norme transitorie.

PRESIDENTE. L'idoneità richiesta per il collocamento in posizione ausiliaria è soprattutto fisica. Se si collocassero nella ausiliaria i mutilati riassunti, questa posizione non avrebbe più alcuna differenziazione da quella della riserva, perchè tutti i mutilati, anche quelli non riassunti, entrerebbero di diritto nell'ausiliaria. L'unica discriminazione che esiste tra ufficiali in posizione ausiliaria e ufficiali in posizione di riserva è che per i primi l'idoneità è per tre quarti riferibile all'idoneità fisica. Se si apre la porta dell'ausiliaria ai mutilati riassunti, entrano tutti, perchè non è più possibile alcuna esclusione.

CADORNA, *relatore*. È stato detto che questi ufficiali possono, con il loro consenso, essere richiamati in servizio soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in certi incarichi.

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a RIUNIONE (23 ottobre 1953)

L'onorevole Ministro, su sollecitazione del senatore Palermo, aggiunte, nella scorsa riunione, che potevano essere richiamati anche in tempo di pace, ma solo in casi eccezionali, e la questione fu definita in tale maniera.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla proposta del senatore Cadorna che la questione dei mutilati venga discussa in ultimo, perchè non è da escludere che, durante la discussione di altri articoli, potremmo concedere altri benefici a favore di questi ufficiali, di cui la Commissione si preoccupa. L'onorevole Ministro accennò ad una sua favorevole considerazione per questa categoria di ufficiali, senza precisare in quale ruolo sarebbero stati collocati. Egli è disposto a fare il possibile per tale categoria, ma una soluzione soddisfacente può essere trovata anche attraverso modi diversi dal collocamento in ausiliaria o in altra posizione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sezione III — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisitato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio di guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

CADORNA, *relatore*. Per conformare la dizione del secondo comma alla terminologia del testo unico, occorre modificare il secondo comma nel modo seguente: « Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore ».

PRESIDENTE. Voteremo allora questo articolo per divisione.

Metto ai voti il primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo seguente:

« Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a RIUNIONE (23 ottobre 1953)

Metto ai voti l'intero articolo con la modifica approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi (*È approvato*).

Art. 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

PALERMO. Poichè agli articoli 38 e 39 può riferirsi la questione dei mutilati di guerra, proporrei che la discussione degli anzidetti articoli sia sospesa in attesa che il pensiero del Ministro si esprima in modo più concreto. Sono sempre del parere che possa essere creato un ruolo speciale. Il Ministro Pacciardi era contrario a tale ruolo, perchè in altra epoca vi erano dei limiti alle nostre forze armate. Oggi non ci sono più limiti, e credo, quindi, che sarebbe una cattiva azione dimenticarsi proprio dei mutilati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco alla proposta di rinvio della discussione degli articoli 38 e 39.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 40, di cui dò lettura:

Sezione IV. — *Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.*

Art. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e del Capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta di una delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. A questo articolo, allorchè il disegno di legge fu discusso in Aula nella trascorsa legislatura, venne apportata una modifica su proposta dell'onorevole Palermo, il quale era preoccupato di evitare eventuali abusi. Dopo lunga discussione si giunse alla sostituzione nella lettera b) delle parole: « di una delle » con le altre: « delle », nella convinzione che il plurale desse maggiore garanzia.

Ritengo che una modifica nel senso anzidetto sia opportuna, e faccio pertanto formale proposta che alla lettera b) siano soppresse le parole: « di una ».

MESSE. Nel regolamento è inserita una norma che determina l'autorità incaricata di redigere le note caratteristiche per l'ufficiale che abbia più dipendenze.

Tale norma potrebbe valere anche nel nostro caso.

PALERMO. Presento il seguente emendamento: Inserire alla lettera b) dopo le parole « altro grado » e prima delle altre « La determinazione », il seguente nuovo periodo: « L'autorità gerarchica proponente, ove non sia quella dalla quale l'ufficiale dipende direttamente, deve chiedere e riportare i pareri delle autorità dipendenti inferiori ». In tal modo si otterrà una continuità di tutti i pareri in base ai quali viene adottato il provvedimento.

4^a COMMISSIONE (Difesa)3^a RIUNIONE (23 ottobre 1953)

CADORNA, *relatore*. L'emendamento già approvato in Aula durante la discussione avvenuta nella precedente legislatura, nel senso di dire «su proposta delle autorità gerarchiche» invece di «su proposta di una delle», a me pare che sia comprensivo del nuovo emendamento Palermo.

PALERMO. Siccome il provvedimento di cui all'articolo 40 è adottato dal Ministro, ed io sono sempre dell'opinione di ridurre per quanto è possibile le attribuzioni del Ministro per dare maggiore garanzia al cittadino, propongo che il Ministro prima di adottare il provvedimento debba avere non soltanto il parere dell'autorità gerarchica che gli propone il provvedimento stesso, ma debba richiedere il parere di tutte le autorità gerarchiche intermedie. In tal modo il Ministro avrà davanti a sé un quadro completo della vita dell'ufficiale.

PRESIDENTE. Con l'emendamento soppressivo delle parole: «di una», implicitamente si viene ad ottenere lo scopo che il senatore Palermo persegue, perchè la dizione «alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale» comprende le autorità gerarchiche dal primo gradino fino all'ultimo. È quindi tutta la scala gerarchica che si pronuncia sul provvedimento.

PALERMO. Dovrei accettare la sua proposta, onorevole Presidente, perchè consente una procedura più rapida della mia. Però, nel proporre l'emendamento, non mi faccio guidare da un concetto politico, bensì dal rispetto dell'individualità.

Facciamo l'ipotesi che una autorità gerarchica dia un parere ed un'altra ne dia uno diverso; per conseguenza, secondo la dizione da lei proposta, ne viene fuori una notevole confusione.

PRESIDENTE. Tutto l'andamento in sede di note caratteristiche e di avanzamento si basa sul principio gerarchico, ossia il parere decisivo è quello dato dall'ultima autorità giudicante.

CADORNA, *relatore*. Il problema è molto delicato e può essere riassunto in questi termini: fino a che punto i pareri degli organi centrali, di tutti gli organi di avanzamento, sono vincolanti per il Ministro della difesa. In altre parole, il Ministro della difesa può prendere un provvedimento contro il parere unanime di una Commissione centrale di avanzamento, come è avvenuto, oppure no?

PRESIDENTE. Il senatore Palermo ricorderà perfettamente che quando si trattò di stabilire nella discussione della legge sull'avanzamento le attribuzioni discrezionali del Ministro, io, che allora ero semplice commissario, parlai contro la discrezionalità che metteva in mano del Ministro non soltanto la facoltà di esprimere parere negativo sulla idoneità di un individuo che la Commissione centrale di avanzamento avesse dichiarato idoneo, ma anche la facoltà di esprimere parere positivo per colui che la Commissione avesse ritenuto tecnicamente non idoneo.

MESSE. Che il Ministro dichiari idoneo un individuo dichiarato non idoneo dalla Commissione centrale, ciò costituisce un abuso o, per lo meno, è una facoltà di cui il Ministro non dovrebbe fare uso; però, il giudizio della Commissione centrale, purtroppo, non è decisivo, ma unicamente consultivo.

CORNAGGIA MEDICI. Ritengo che l'articolo 40 sia uno dei più delicati perchè il giudizio sulle qualità morali e intellettuali e sul carattere dell'ufficiale, è tra i più difficili ed operativi di conseguenze. La questione fondamentale, per me, è la seguente: qualora la Commissione di avanzamento desse parere favorevole al collocamento nella riserva, il Ministro può procedere in difformità o il suo parere deve essere conforme alla decisione della Commissione?

MESSE. Il Ministro può allo stato delle cose anche decidere in maniera difforme.

PRESIDENTE. Purtroppo anche in altre Amministrazioni dell'ordinamento statale, succede la stessa cosa. Ad esempio, il Consiglio superiore della Magistratura non vincola il Ministro della giustizia nei suoi giudizi.

Il parere non è vincolativo, perchè al Ministro, come rappresentante del potere esecutivo, è lasciata la facoltà di variare. Bisognerebbe riformare l'intero ordinamento dello Stato. D'altra parte ricordo che anche all'inizio della mia carriera esisteva l'articolo 36 della vecchia legge di avanzamento che dava facoltà all'autorità giudicante in sede di note caratteristiche e di avanzamento di fare la proposta di eliminazione per cattivo rendimento.

CORNAGGIA MEDICI. Mentre non concediamo al Ministro la facoltà di ammettere nei ruoli, ad esempio, chi sia stato bocciato alla scuola di Modena o di applicazione di artiglieria, concediamo nel caso dell'articolo 40 al Ministro la facoltà negativa, senza vincolarlo al parere della Commissione centrale di avanzamento. Per parte mia proporrei, quindi, di inserire nell'articolo le parole: «su parere conforme della Commissione centrale di avanzamento», o qualcosa di consimile.

PALERMO. Sono contrario alla proposta del senatore Cornaggia Medici: fino a che esiste l'attuale ordinamento dello Stato non è possibile vincolare il Ministro della difesa, quando tutti gli altri Ministri hanno poteri discrezionali.

Non insisto, quindi, nell'emendamento da me presentato, ed accetto la modifica sugge-

rita dal relatore intesa a dire «su proposta delle autorità gerarchiche».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo rivendica al Capo dell'Amministrazione della difesa quelli che sono i poteri accordati ad ogni altro Ministro. E, pertanto, pur accettando ogni disposizione che tenda ad illuminare il giudizio del Ministro stesso, non può assolutamente ammettere che si possa pensare ad un sistema che capovolga i principi attuali e dia ad un organo amministrativo ogni potere in materia. In tal caso, infatti, il Ministro cesserebbe di fare il Ministro e non sarebbe più il capo dell'amministrazione.

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto nella mia proposta di modifica.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 40 con la soppressione, alla lettera *b*), delle parole «di una». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.